



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 01225/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2022, presentato, in data 25 luglio 2022, dai sigg. Ettore Nardo e Carla Mafolino, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Tommaso Nardo, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0002/CFA - 2022-2023, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, adottata con C.U. n. 98/2022, che ha sanzionato il giocatore Tommaso Nardo, tesserato per la A.S.D. Favaro 1948, con la squalifica a tutto il 30 settembre 2023.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 6 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Oreste Fasano

Depositato in Roma, in data 6 dicembre 2022.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face